



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Seconda civile

In composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Simona Boiardi ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 5458/2008 R.G, promossa da:

I. M. rappresentato e difeso dall'Avv.

attore opponente

contro

C. N. rappresentata e difesa dall'Avv.

convenuta opposta

in punto: "Promessa di Pagamento-ricognizione di debito"

CONCLUSIONI: come in atti

Breve svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. 1789/2008 il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a I. M. di corrispondere a C. N. la somma di euro 19.338,29 oltre interessi legali e spese della procedura.

Con atto di citazione in opposizione parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto evidenziando come, l'obbligazione assunta, con la scrittura privata del 10-6-2005, fosse stata sottoscritta in occasione della cessazione della convivenza more uxorio in essere tra le parti e costituisse una obbligazione naturale non coercibile né produttiva di effetti giuridici tranne quello derivante dall'adempimento (ex art.2034 c.c.).

Parte opponente formulava, altresì, domanda riconvenzionale di restituzione di alcuni beni mobili e immobili di sua proprietà oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della propria reputazione personale e professionale a seguito della condotta tenuta dall'opposta che avrebbe in più occasioni leso l'onore e il decoro dell'opponente.

188/14
Dep. - 6 GEN. 2014
Pub. - 6 GEN. 2014
Cron. - 588
Rap. - 461/14

GIURET

C. [redacted] N. [redacted] si costituiva eccependo l' improcedibilità dell' opposizione sollevata dall' opposta in ragione della mancata iscrizione a ruolo entro 5 giorni dalla notifica del' atto e formulando, a sua volta, domanda riconvenzionale relativamente alle somme asseritamente maturate, sulla base della medesima scrittura privata, successivamente all' emissione del decreto ingiuntivo.

La causa veniva istruita con l' interrogatorio formale delle parti e l' assunzione di prove testimoniali.

Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Occorre preliminarmente rigettare l' eccezione di improcedibilità dell' opposizione sollevata dall' opposta in ragione della mancata iscrizione a ruolo entro 5 giorni dalla notifica del' atto.

La questione è stata definitivamente risolta con l' art.2 della l.218/2012 che ha chiarito che: nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l' opponente abbia assegnato all' opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all' articolo 163 bis, primo comma, del presente codice.

Per quel che riguarda il merito l' opposizione è fondata e va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base della scrittura privata, datata, 10-6-2005 del seguente tenore letterale:

"mi impegno a estinguere il mutuo della casa di Lemizzone pari ad euro 33.128,46 togliendo ogni ipoteca. Provvederò a corrispondere dal mese di settembre euro 1000,00 mensili per cinque anni dal settembre 2005 a settembre 2010. I pagamenti sono subordinati al rispetto del lavoro e della mia persona. Qualora accadranno episodi nei quali sarà provato che N. [redacted] C. [redacted] vorrà colpire la mia persona e il mio lavoro, l' impegno decadrà e nulla sarà dovuto da me".

Parte opposta ha chiesto il pagamento di tali somme ravvisando nell' impegno sopradescritto una promessa di pagamento ex art.1988 c.c..

Le prove testimoniali hanno provato la relazione sentimentale e la convivenza pluriennale more uxorio delle parti durata sino al 2005.

Si tratta, peraltro, di un dato non contestato avendo la stessa parte opposta evidenziato, nella propria comparsa di costituzione, che, al termine della relazione, il sig. I. [redacted] si era riconosciuto debitore nei confronti della ex-convivente con la suddetta scrittura.

TRIBUNALE
DI
CUNEO

[Handwritten signature]

L'istruttoria esperita ha, peraltro, consentito di ritenere che non vi fossero accordi tra l'I. [redacted] e la C. [redacted] in ordine alla condivisione degli utili derivanti dall'attività di avvocato (l'unica testimone che riferisce qualcosa al riguardo è L. [redacted] E. [redacted] che precisa che tali circostanze le vennero riferite dalla C. [redacted]) mentre emerge dalle deposizioni l'interessamento della C. [redacted] per favorire l'attività di avvocato del compagno ancora agli esordi nello svolgimento dell'attività forense.

Un contributo che si giustifica nell'ambito del legame affettivo che univa le parti, nella condivisione di progetti e obiettivi propria di un rapporto d'amore che era sfociato nella convivenza, con l'assunzione di reciproci obblighi e comportamenti sulla falsariga di quanto prevede l'articolo 143 Cc, in tema di diritti e doveri dei coniugi.

Dalle dichiarazioni dei testimoni emerge, altresì, come l'opponente fosse stato liquidatore dell'Unipol e, quindi, fosse conosciuto nell'ambiente assicurativo per cui la "propaganda" effettuata dalla compagna era favorita dalla conoscenza personale dello stesso.

Sebbene il rapporto di convivenza more uxorio non abbia ricevuto una piena parificazione a quello nascente dal matrimonio, sicuramente, ed anche per effetto di parziali riconoscimenti da parte dello stesso legislatore, rappresenta una delle formazioni sociali nelle quali l'individuo ha la possibilità di esplicare la propria personalità, avendo perso quel carattere di riprovevolezza che in passato, in un diverso contesto sociale e culturale, le veniva attribuito.

Tale rapporto fa sorgere delle obbligazioni morali e sociali non giuridicamente vincolanti. Particolarmente significativa in ordine alla natura di obbligazione naturale assunta dall'Intagliata è la deposizione di C. [redacted] A. [redacted] che ha riferito di essersi recato, subito dopo la rottura sentimentale, su richiesta della C. [redacted], a trovare l'opponente per: *"sollecitarlo, in qualità di amico, a contribuire al pagamento del mutuo ed egli mi disse che ci avrebbe pensato e, dopo mia insistenza mi disse che avrebbe provveduto a farlo"*.

Le dichiarazioni del testimone evidenziano come non vi fosse alcun obbligo (o accordo giuridico) in ordine al fatto di contribuire al pagamento del mutuo (e la stessa C. [redacted] ne era consapevole) ma l'opponente lo assunse in quanto trattasi di un atto moralmente o socialmente necessario.

La promessa fatta dall'I. [redacted] alla C. [redacted] si colloca, quindi, nell'ambito delle mere obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.), fondate su doveri morali o sociali e prive, a differenza delle obbligazioni giuridiche in senso tecnico, del carattere della coercibilità, non avendo il creditore naturale il potere di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dell'obbligo, ma solo il diritto di trattenere la prestazione che sia stata spontaneamente adempiuta dal

GIURIST
[Signature]

debitore.

Non appare conferente, d'altro canto, il richiamo all'art. 1988 c.c..

Poiché, infatti, la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la stessa non può ritenersi idonea a trasformare in un debito giuridicamente vincolante per il promittente un'obbligazione naturale (v. Cass. 29-11-1986 n. 7064).

La giurisprudenza (Cass. 20 gennaio 1989 n.285) ha evidenziato, peraltro, come la dazione di una somma di danaro da parte dell'uomo alla donna in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale costituisca una di quelle ipotesi di adempimento di una obbligazione naturale, con la conseguenza che la suddetta somma non può essere chiesta in restituzione (soluti retentio), ne' dedotta in compensazione da parte del solvens.

Si deve escludere, peraltro, la donazione remuneratoria che richiede la forma dell'atto pubblico.

Ne consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Deve, essere invece rigettata la domanda riconvenzionale di restituzione dei beni di proprietà avanzata dall'opponente non avendo le prove testimoniali assunte fornito sufficienti elementi di prova del pagamento del corrispettivo da parte dell'Intagliata.

Il testimone I. [redacted] R. [redacted] ha, infatti, riferito di circostanze apprese solo de relato mentre la deposizione della testimone C. [redacted] non è sufficiente non ricordando la stessa come fossero stati pagati i mobili e dove.

Nessuna testimonianza diretta vi è poi in ordine al pagamento del terreno, intestato alla C. [redacted], da parte dell'I. [redacted].

Deve, essere, altresì, rigettata la domanda di risarcimento dei danni per lesione della reputazione formulata dall'opponente in quanto non sono stati provati i comportamenti lesivi (le prove articolate al riguardo erano valutative e/o generiche).

Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta.

La giurisprudenza (Cass. 11415/2004) è, infatti, costante nel ritenere che nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (Cass., n. 11053/2001; Cass., n. 13445/2000; Cass., n. 13445/2001), potendo a tale principio

LE
GE
RI
DI
GI



logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante reconventio reconventionis. L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, correlata all'obbligo del giudice di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di Cassazione anche d'ufficio, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno (Cass., n. 4531/2000; Cass., n. 6238/2000).

Nel caso in esame la domanda riconvenzionale dell'opponente tesa ad ottenere il contributo mensile di cui alla scrittura privata in oggetto, per il periodo successione all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non trova giustificazione nelle domande formulate dall'opponente.

Non sussistono i presupposti (elemento soggettivo) per condannare parte opposta ex art.96 c.p.c.

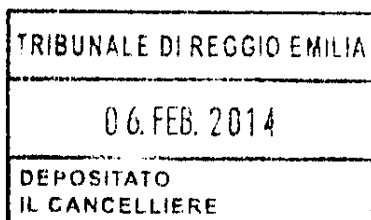
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'accoglimento totale dell'opposizione.

p.q.m.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa n. 5458/2008 r.g., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1789/2008;
- 2) rigetta le domande riconvenzionali di parte opponente;
- 3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opposta;
- 4) condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che si liquidano in euro 3300,00 per compenso professionale oltre ad euro 451,86 per esborsi oltre Iva e Cpa.

Reggio Emilia, il 5-2-2014



Il giudice

Dott.ssa Simona Boiardi

TRIBUNALE
DI
REGGIO
EMILIA